Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Stato maggiore di direzione

Osservazione degli assicurati per le assicurazioni sociali

Opuscolo informativo per gli organizzatori di corsi

- **Requisiti per i corsi per l'acquisizione delle conoscenze giuridiche necessarie**
- **Requisiti per i corsi di formazione e formazione continua nel campo dell'osservazione**
- **Procedura per il riconoscimento dei corsi**

Stato: agosto 2020

Indice

1. CONTESTO 3

2. CORSI PER L'ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE GIURIDICHE NECESSARIE 3

2.1 Requisiti 3

2.2 Procedura per il riconoscimento 4

3. CORSI DI FORMAZIONE O FORMAZIONE CONTINUA NEL CAMPO DELL'OSSERVAZIONE 4

3.1 Requisiti per gli organizzatori di corsi di formazione nel campo dell'osservazione 4

3.2 Requisiti per gli organizzatori di corsi di formazione continua nel campo dell'osservazione 5

3.3 Procedura per il riconoscimento 5

4. CONTATTO 6

1. Contesto

Il 16 marzo 2018 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). I nuovi articoli 43*a* e 43*b* LPGA disciplinano le condizioni necessarie per garantire la liceità della sorveglianza degli assicurati da parte degli assicuratori sociali (osservazione). La base legale per l'osservazione è stata accolta nella votazione popolare del 25 novembre 2018.

Con una modifica dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) sono state emanate le disposizioni d'esecuzione previste all'articolo 43*a* capoverso 9 lettere a–c LPGA. Tra l'altro, esse definiscono i requisiti per gli specialisti autorizzati a svolgere osservazioni per gli assicuratori (art. 43*a* cpv. 9 lett. c LPGA). L'esame dei requisiti personali e professionali (capacità e conoscenze) ha lo scopo di garantire che le osservazioni siano svolte soltanto da persone idonee sia dal punto di vista professionale che da quello personale.

Conformemente all'articolo 7*b* capoverso 1 lettera d OPGA, il richiedente deve dimostrare di aver acquisito, nel quadro di una formazione o formazione continua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione dell'osservazione conforme al diritto. Inoltre, conformemente all'articolo 7*b* capoverso 1 lettera e OPGA, deve dimostrare di aver concluso con successo negli ultimi dieci anni una formazione di polizia oppure una formazione equivalente nel campo dell'osservazione. Se tale formazione risale a più di dieci anni prima della richiesta, il richiedente deve dimostrare di aver seguito una formazione continua in questo ambito.

I privati hanno la possibilità di proporre corsi che permettano di adempiere i requisiti richiesti dall'articolo 7*b* capoverso 1 lettere d ed e OPGA. I corsi in questione devono essere preventivamente riconosciuti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Di seguito sono definiti i requisiti per il riconoscimento dei corsi per l'acquisizione delle conoscenze giuridiche e dei corsi di formazione o formazione continua nel campo dell'osservazione.

2. Corsi per l'acquisizione delle conoscenze giuridiche necessarie

Conformemente all'articolo 7*b* capoverso 1 lettera d OPGA, il richiedente deve dimostrare di aver acquisito, nel quadro di una formazione o formazione continua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l'esecuzione dell'osservazione conforme al diritto.

2.1 Requisiti

Contenuto del corso: il corso deve prevedere l'insegnamento di tutti gli ambiti giuridici elencati nell'Allegato I della guida per la procedura di autorizzazione[1], e i suoi contenuti devono essere basati sulla dispensa «Conoscenze giuridiche per gli specialisti in materia di osservazione secondo la LPGA»[2].

Qualifiche della persona responsabile del corso: il corso deve essere tenuto prevalentemente da una persona titolare di un diploma universitario in diritto (lic. iur. o MLaw).

Durata del corso: il corso deve constare di almeno 18 lezioni (15 ore). Di norma, i singoli ambiti giuridici vanno ponderati come segue.

- Diritto pubblico e costituzionale / Costituzione federale e diritti fondamentali: 3–6 lezioni
- Diritto in materia di protezione dei dati: 1 lezione
- Codice penale: 3 lezioni
- Codice di procedura penale: 1 lezione
- Protezione della personalità secondo il diritto costituzionale e civile: 2 lezioni

---

[1] Disponibile all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali > Specialisti in materia di osservazione.

[2] Disponibile all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali > Specialisti in materia di osservazione.

- Disposizioni in materia di osservazione della LPGA e dell'OPGA: 2–5 lezioni
- Nozioni fondamentali di diritto delle assicurazioni sociali: 2 lezioni
- Norme sul mandato: 1 lezione

L'organizzatore del corso può offrire la possibilità di frequentare anche solo singoli moduli (singoli ambiti giuridici).

Attestato: l'attestato deve indicare almeno il contenuto del corso (ambiti giuridici insegnati), il numero delle lezioni svolte e la persona responsabile del corso. Può essere rilasciato soltanto se il corso è stato frequentato integralmente.

Se l'organizzatore del corso offre la possibilità di frequentare singoli moduli, nell'attestato vanno esplicitamente indicati soltanto le lezioni effettivamente seguite e gli ambiti giuridici che ne erano oggetto. Anche in questo caso l'attestato può essere rilasciato soltanto se sono state seguite tutte le lezioni proposte per un determinato ambito giuridico.

2.2 Procedura per il riconoscimento

Per il riconoscimento di un corso occorre inoltrare all'UFAS per tempo (di regola almeno due mesi prima dell'inizio previsto del corso) i documenti seguenti:

- piano generale dell'insegnamento con un programma delle lezioni, indicazione degli ambiti giuridici insegnati e contenuto approssimativo delle singole lezioni (p. es. presentazione PowerPoint);
- attestato di formazione della persona responsabile del corso;
- attestato di formazione degli altri docenti;
- bozza dell'attestato del corso.

3. Corsi di formazione o formazione continua nel campo dell'osservazione

Conformemente all'articolo 7*b* capoverso 1 lettera e OPGA, il richiedente deve dimostrare di aver concluso con successo negli ultimi dieci anni una formazione di polizia oppure una formazione equivalente nel campo dell'osservazione. Se tale formazione risale a più di dieci anni prima della richiesta, il richiedente deve dimostrare di aver seguito una formazione continua in questo ambito.

3.1 Requisiti per gli organizzatori di corsi di formazione nel campo dell'osservazione

Contenuto del corso: la portata e il contenuto devono corrispondere almeno a quanto indicato nell'Allegato II della guida per la procedura di autorizzazione[3].

Persona/e responsabile/i del corso / Istruttori: la persona responsabile o le persone responsabili del corso devono disporre di una formazione di polizia nel campo dell'osservazione. Gli istruttori responsabili delle esercitazioni di gruppo devono avere almeno 5000 ore di esperienza nello svolgimento di osservazioni.

Preparazione al corso: tutti gli istruttori impiegati e coloro che impersonano gli assicurati sottoposti a osservazione (comparse) vanno adeguatamente preparati al loro compito prima del corso.

Rapporto numerico tra istruttori e partecipanti: durante le esercitazioni pratiche ogni squadra di inquirenti (massimo tre persone per squadra) deve essere seguita da un istruttore.

Comparse: i partecipanti al corso non possono essere impiegati quali comparse. Queste ultime non devono disporre di una formazione nel campo dell'osservazione.

---

[3] Disponibile all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali > Specialisti in materia di osservazione.

Durata del corso: il corso deve durare almeno 40 ore (senza pause) ed essere frequentato integralmente.

Attestato: l'attestato deve comprendere indicazioni concernenti il contenuto del corso, la/e persona/e responsabile/i del corso e il rapporto numerico tra istruttori e partecipanti durante le esercitazioni pratiche. Può essere rilasciato soltanto se il corso è stato frequentato integralmente.

Condizione per l'ammissione al corso: l'organizzatore del corso può accettare soltanto persone che hanno la patente di guida, che forniscono preventivamente la prova di disporre delle conoscenze giuridiche necessarie (art. 7*b* cpv. 1 lett. d OPGA) e per le quali nell'estratto del casellario giudiziale non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione (art. 7*b* cpv. 1 lett. a OPGA). L'organizzatore del corso può definire ulteriori condizioni per l'ammissione al corso.

3.2 Requisiti per gli organizzatori di corsi di formazione continua nel campo dell'osservazione

Contenuto del corso: secondo l'Allegato II della guida per la procedura di autorizzazione[4], l'osservazione comprende i seguenti campi di competenze operative: Applicazione delle competenze professionali e giuridiche (A), Pianificazione delle osservazioni (B), Esecuzione delle osservazioni (C) e Redazione di rapporti e gestione della documentazione (D). Tre di questi quattro campi di competenze operative sono ulteriormente suddivisi in competenze operative professionali. Affinché una formazione continua possa essere riconosciuta, il suo contenuto deve comprendere almeno una competenza operativa professionale (p. es. A.1 Applicazione delle competenze giuridiche o C3 Osservazione a piedi [in aree urbane, su autostrade, situazioni speciali, nei trasporti pubblici]).

Qualifiche della persona responsabile del corso:

Competenza operativa professionale A.1: il corso deve essere tenuto prevalentemente da una persona titolare di un diploma universitario in diritto.

Competenze operative professionali A.2, B–D: la persona responsabile o le persone responsabili del corso devono disporre di una formazione di polizia nel campo dell'osservazione.

Durata del corso: la formazione continua deve durare almeno un giorno (ovvero almeno otto ore).

Condizione per l'ammissione al corso: se il corso concerne competenze operative professionali nel campo C (Esecuzione delle osservazioni), l'organizzatore del corso può ammettervi soltanto le persone che forniscono preventivamente la prova di aver concluso una formazione di base nel campo dell'osservazione e per le quali nell'estratto del casellario giudiziale non figurano reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione (art. 7*b* cpv. 1 lett. a OPGA). I corsi relativi ai campi di competenze A, B e D non sono vincolati a condizioni di ammissione. L'organizzatore del corso è libero di definirne.

Attestato: l'attestato deve comprendere indicazioni concernenti il contenuto del corso e la/e persona/e responsabile/i del corso. Può essere rilasciato soltanto se il corso è stato frequentato integralmente.

3.3 Procedura per il riconoscimento

Per il riconoscimento di un corso occorre inoltrare all'UFAS per tempo (almeno due mesi prima dell'inizio previsto del corso) i documenti seguenti:

- programma delle lezioni;
- documentazione del corso / presentazione PowerPoint;
- descrizione delle esercitazioni pratiche (per la formazione nel campo dell'osservazione: obbligatoria; per la formazione continua nel campo dell'osservazione: se necessaria);
- attestato di formazione della/e persona/e responsabile/i del corso;

[4] Disponibile all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Osservazione degli assicurati da parte delle assicurazioni sociali > Specialisti in materia di osservazione.

- attestato di formazione degli istruttori (per la formazione nel campo dell'osservazione: obbligatorio; per la formazione continua nel campo dell'osservazione: se necessario);
- bozza dell'attestato del corso.

4. Contatto

Stato maggiore di direzione UFAS – Settore Diritto

E-mail: bereich.recht@bsv.admin.ch

Tel.: 058 462 91 83